

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI**

**ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della l.r. 61/07
e dell'articolo 203, del d.lgs.152/06**

SOMMARIO

Premesse

Capo primo - Disposizioni generali

Articolo 1 - Affidamento in concessione del servizio

Articolo 2 - Durata dell'affidamento

Capo secondo - Oggetto del contratto

Articolo 3 - Attività da espletare

Articolo 4 - Condizioni e ambito territoriale del contratto

Articolo 5 - Realizzazione di impianti previsti nel Piano straordinario

Articolo 6 - Realizzazione di impianti non previsti nel Piano straordinario

Articolo 7 - Opere e impianti realizzati o acquistati dal gestore

Capo terzo - Dotazioni patrimoniali e contratti in essere

Articolo 8 - Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali

Articolo 9 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi

Articolo 10 - Modalità di utilizzo degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti

Capo quarto - Modalità di gestione

Articolo 11 - Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

Capo quinto - Finanziamento del contratto e tariffa

Articolo 12 - Criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 13 - Criteri per il calcolo e la verifica del corrispettivo del gestore

Articolo 14 - Applicazione e riscossione della tariffa agli utenti

Articolo 15 - Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti urbani

Articolo 16 - Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli impianti

Capo sesto - Rapporti con gli utenti

Articolo 17 - Carta della qualità del servizio

Capo settimo - Obblighi concernenti il personale addetto al servizio

Articolo 18 - Passaggio del personale al nuovo gestore

Articolo 19 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Articolo 20 - Programma di sicurezza e prevenzione

Capo ottavo - Ulteriori obblighi del Gestore e della Comunità

Articolo 21 - Adesione alla rete telematica toscana

Articolo 22 - Promozione e coordinamento dell'attività dei comuni

Capo nono - Modalità di controllo del servizio e relativi obblighi

Articolo 23 - Controlli della Comunità d'Ambito

Articolo 24 - Strumenti di controllo e obblighi del gestore

Articolo 25 - Obblighi contabili del Gestore

Articolo 26 - Sistema di qualità e certificazione ambientale

Capo decimo - Garanzie finanziarie e assicurative, penali e sanzioni

Articolo 27 - Cauzione definitiva

Articolo 28 - Garanzie assicurative

Articolo 29 - Inadempimento, penali e diffida

Capo undicesimo - Risoluzione e riscatto del contratto

Articolo 30 - Risoluzione del contratto

Articolo 31 - Riscatto del servizio

Capo dodicesimo - Gestione del contratto e risoluzione delle controversie

Articolo 32 - Comitato tecnico per la gestione del contratto

Articolo 33 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

Articolo 34 - Foro competente

Capo tredicesimo - Clausole finali

Articolo 35 - Modalità delle comunicazioni

Articolo 36 - Spese e tributi

Articolo 37 - Approvazione clausole specifiche

Elenco allegati

Allegato I – (art. 3 comma 1)

allegato tecnico composto dagli elaborati concernenti la descrizione analitica di ciascuna attività oggetto del contratto contenente tra l'altro gli elaborati concernenti:

- a) attività di manutenzione delle opere e degli impianti strumentali alla gestione del servizio;
- b) attività di controllo delle discariche presenti sul territorio dell'ambito territoriale oggetto del contratto, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli accantonamenti e delle garanzie finanziarie esistenti eventualmente effettuati dal precedente gestore e ceduti al nuovo.

Allegato II - (art 3 comma 3)

Parte A: Convenzioni stipulate dalla Comunità ai sensi dell'articolo 25 della Lr 25/98.

Parte B: Convenzioni concernenti gli impianti, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali stipulate con soggetti terzi dalla stessa Comunità con l'indicazione dell'entità dell'indennizzo o del canone d'affitto da corrispondere per l'acquisizione dei beni

Allegato III – Elenco delle opere e degli impianti da realizzare con l'indicazione delle specifiche tecniche da rispettare (art.3, comma 4)

Allegato IV - Zone in cui erogare il servizio a partire dal ... e relative attività (art 4 comma 2)

Allegato V - Zone in cui erogare il servizio a partire dal e relative attività (art 4 comma 3)

Allegato VI - Inventario degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali conferite al gestore e modalità di utilizzo degli stessi. (art. 8 comma 1)

Allegato VII - Modello gestionale e organizzativo per la gestione degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani previsti nel Piano straordinario o nel Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 (art. 10)

Allegato VIII - livelli di efficienza e affidabilità del servizio (art.11)

Allegato IX- Offerta tecnica ed economica corredata della relazione tecnico illustrativa di cui all'articolo 202, comma 2, del decreto presentata dal gestore in sede di offerta (art. 12 comma 1)

Allegato X- Criteri per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano economico finanziario (art.12, comma 2)

Allegato XI - Procedure e criteri per la determinazione e la verifica delle componenti di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 13 comma 4 e 7)

Allegato XII - Carta della qualità del servizio (art. 17)

Allegato XIII- Personale che il gestore si impegna ad assumere (art. 18 comma 1)

Allegato XIV - Programma di sicurezza e prevenzione presentata dal gestore in sede di offerta (art. 20)

Allegato XV - Penali (art. 29 comma 1)

Allegato XVI - Modalità e tempi di nomina del Comitato tecnico anche con riferimento all'ipotesi di mancato accordo nella nomina del terzo membro, nonché regole di funzionamento dello stesso (art. 32, comma 3)

**Contratto di servizio
per la gestione integrata dei rifiuti urbani
dell'ATO "Toscana"**

Oggi, il (*giorno, mese, anno*) in (*città*), presso la sede della Comunità di Ambito "Toscana", in via (denominazione, numero civico),

tra

La Comunità di Ambito ATO Toscana, di seguito denominata Comunità, con sede in (*città*), via (denominazione), Cod. Fisc. (*numero*), nella persona del suo Presidente, Sig. (*nome cognome*), nato/a a (*città*), il (*data*), domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Presidente della Comunità,

e

La Società / il Consorzio (*nome gestore*), di seguito denominata/o Gestore, con sede legale in (*città*), via (denominazione, *numero civico*), P.I.(.....), nella persona del suo legale rappresentante Sig. (*nome cognome*), nato/a a (*città*), il (*data*), domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con (*estremi atto della società o del consorzio*) del (*data*);

premesso che:

- con (*estremi atto*) del (*data*) pubblicato sul BURT, n. (...) del (*data*) supplemento n.(.....), è stato approvato il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007 n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti), di seguito denominato Piano straordinario;
- in data (*giorno, mese, anno*) i Comuni di (indicare i *comuni appartenenti all'ATO Toscana*) hanno provveduto, ai sensi degli articoli 24 e 25 della l.r. 61/2007, alla costituzione della Comunità di Ambito a cui sono demandati, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con atto n..... della Comunità ha avviato le procedure per l'individuazione del gestore approvando gli atti necessari per la procedura di gara;
- In data (*giorno, mese, anno*) con (*estremi atto*) la Comunità ha aggiudicato, ai sensi dell'articolo 202 del decreto e dell'articolo 26 della l.r. 61/2007, alla Società (*nome gestore*) (ovvero: *consorzio di cui al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007*) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- Nei confronti del (*nome gestore*) sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio;
- Ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007, (*soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007*) hanno provveduto a costituire il Consorzio *denominazione* s.p.a./s.r.l., come richiesto nel bando di gara, al fine di operare in modo unitario nello svolgimento del presente contratto di servizio¹;
- Con (estremi atto) del (*giorno, mese, anno*)_____ la Comunità ha approvato il testo del presente Contratto avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi derivanti da detta concessione;

Tutto ciò premesso, le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che, unitamente agli allegati citati negli articoli 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 29 e 32 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Capo primo Disposizioni generali

Articolo 1 Affidamento in concessione del servizio

1. La Comunità affida in concessione e in via esclusiva alla società (*nome gestore*) che accetta, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avente ad oggetto le attività di cui all'articolo 3, alle condizioni indicate nel contratto e nei relativi allegati.
2. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché degli atti di pianificazione.

Articolo 2 Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di anni², dal (*giorno, mese, anno*) al (*giorno, mese, anno*).

¹ NB: Alinea da inserire solo nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007

² NB: la durata dell'affidamento deve essere stabilita dalle Comunità d'ambito in relazione alla durata degli investimenti da realizzare e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni secondo quanto previsto all'articolo 23 bis, comma 10, lettera h) e dell'articolo 201, comma 6, del d.lgs.152/2006.

2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre 2 anni dalla data di scadenza o risoluzione del contratto medesimo. La Comunità si obbliga ad avviare le procedure di gara almeno un anno prima della data di scadenza del contratto o, in caso di risoluzione, non appena scaduto il termine in cui la stessa diventa operante ai sensi dell'articolo 30.

Capo secondo Oggetto del contratto

Articolo 3 Attività da espletare

1. La concessione regolata con il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione integrata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto e norme di attuazione dello stesso come analiticamente descritta nell'allegato I del contratto.

2. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, il gestore raggiunge gli obiettivi fissati nel Piano straordinario o nel successivo Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998.

3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore si obbliga al rispetto delle seguenti convenzioni riportate nell'allegato II del contratto:

- a) convenzioni stipulate dalla Comunità ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/98;
- b) convenzioni stipulate dalla Comunità con soggetti terzi al fine di garantire allo stesso gestore l'acquisizione degli impianti, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali.

4. L'affidamento della gestione del servizio ha ad oggetto anche:

- a) la realizzazione delle opere e degli impianti individuati nel piano straordinario e riportati all'allegato III con l'indicazione delle specifiche tecniche da rispettare;
- b) la realizzazione, con le modalità di cui all'articolo 6, delle opere e degli impianti che verranno individuati nei piani industriali di cui all'articolo 27 della l.r.25/1998, successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 4
Condizioni ed ambito territoriale del contratto

1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio all'interno dell'ambito territoriale dell'Ato alle condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, presentata in sede di offerta e corredata dalla relazione tecnico illustrativa di cui all'articolo 202, comma 2, del decreto, riportata allegato IX del contratto.
2. Il servizio è erogato a partire dal (*indicare la stessa data di inizio del servizio indicata all'articolo 2*) nelle zone indicate all'allegato IV per le attività di cui all'articolo 3 specificate nell'allegato medesimo..
3. Il servizio è erogato a partire dal (*indicare la data di inizio del servizio corrispondente a quella di scadenza di ciascuna gestione non cessata ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs 267/2000 ricadente nell'ambito dell'Ato*) negli ambiti territoriali indicati all'allegato V per le attività di cui all'articolo 3 specificate nell'allegato medesimo³.
4. In caso di risoluzione anticipata delle concessioni non cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 ricadenti nell'ambito dell'Ato, il gestore si impegna altresì ad erogare i relativi servizi a partire dal momento della risoluzione del rapporto.
5. Nel caso di prestazione anticipata del servizio ai sensi del comma 4, il corrispettivo sarà adeguato ai valori correnti dei parametri secondo quanto previsto all'articolo 13.

Articolo 5
Realizzazione di impianti previsti nel Piano straordinario

1. Il gestore provvede alla realizzazione degli impianti previsti dal piano straordinario di cui all'articolo 27 della l.r. 61/2007 con le modalità ed alle condizioni indicate in sede di offerta.
2. Ove il gestore intenda procedere alla realizzazione degli impianti mediante finanza di progetto, il relativo contratto è approvato dall'ATO.

Articolo 6
Realizzazione di impianti non previsti nel Piano straordinario

1. Al momento della approvazione del Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998, la Comunità comunica al gestore i progetti preliminari dei nuovi impianti, completi dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio dei lavori e per l'ultimazione degli stessi.

³ NB: Il comma 3 deve essere ripetuto per ciascuna gestione salvaguardata.

2. Il gestore provvede alla progettazione definitiva e esecutiva degli impianti e li invia alla provincia competente per la relativa approvazione, secondo le procedure di cui all'art. 208 del decreto. Contestualmente il gestore, nel caso in cui intenda realizzare direttamente gli impianti ai sensi del comma 5 dell'art. 202 del decreto, ne dà notizia alla Comunità.
3. La Comunità determina le condizioni ed il prezzo per l'esecuzione dei lavori e le comunica al Gestore. Quest'ultimo, se ritiene di accettare le condizioni, lo comunica alla Comunità, inviando contestualmente i documenti necessari per la valutazione del possesso dei requisiti per la realizzazione diretta degli stessi. La Comunità valuta la sussistenza dei requisiti.
4. Ove il gestore ritenga non accettabili le condizioni di cui al comma 3, può sottoporre la questione al Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'articolo 32, che comunica alla Comunità ed al Gestore il prezzo ritenuto congruo entro 45 giorni dalla richiesta.
5. Il gestore ha facoltà di procedere direttamente alla realizzazione degli impianti alle condizioni ed al prezzo stabiliti dal Comitato. In caso contrario, provvede alla realizzazione degli stessi nelle altre forme previste dal comma 5 dell'articolo 202 del decreto.
6. Nel caso in cui il gestore intenda procedere alla realizzazione degli impianti mediante finanza di progetto, il relativo contratto è approvato dall'ATO.

Articolo 7

Opere e impianti realizzati o acquistati dal gestore

1. Alla scadenza del presente contratto o al momento della cessazione anticipata dello stesso, il gestore si obbliga alla riconsegna in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del servizio realizzati o acquisiti dal gestore in costanza del presente contratto. Per tali beni, il gestore uscente ha diritto all'indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, da determinare secondo i criteri indicati nel bando di gara.
2. In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o risoluzione anticipata del presente contratto, il nuovo gestore del servizio possa subentrare nel contratto di project, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il nuovo gestore intenda provvedere direttamente alla gestione dell'impianto.
3. Il gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel contratto di project il metodo di calcolo per determinare il valore residuo del contratto medesimo, che il nuovo

gestore del servizio dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

Capo terzo Dotazioni patrimoniali e contratti in essere

Articolo 8 Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali

1. Per tutta la durata dell'affidamento del servizio e per lo svolgimento delle relative attività, il gestore utilizza gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali risultanti dall'inventario riportato all'allegato VI del contratto.
2. Il Gestore accetta gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali elencati all'allegato VI nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali essi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari degli stessi.
3. Il Gestore si obbliga a riconsegnare alla scadenza, o comunque al momento della cessazione anticipata del contratto, gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni di cui al comma 1, in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione.

Articolo 9 Affidamenti a terzi di forniture e servizi

1. Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, deve effettuare la procedura per la scelta del contraente nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'articolo 30, comma 6 del decreto legislativo 163/2006.
2. Il Gestore comunica alla Comunità l'elenco dei contratti stipulati relativi a forniture e servizi con soggetti terzi e le loro eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso in cui il Gestore sia una società a prevalente capitale pubblico, lo stesso si obbliga al rispetto del disposto di cui all'articolo 196 comma 1 lettera p) del decreto.

Articolo 10 Modalità di utilizzo degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti

1. Per la gestione degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani previsti nel Piano straordinario o nel Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r.25/1998, il gestore si impegna a rispettare il modello gestionale e organizzativo riportato all'allegato VII del contratto.

Capo quarto
Modalità di gestione

Articolo 11
Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

1. Il Gestore si obbliga a espletare il servizio nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti all'allegato VIII del contratto.

Capo quinto
Finanziamento del contratto e tariffa

Articolo 12
Criteri per definire il piano economico-finanziario
per la gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il gestore si impegna, per tutta la durata del contratto, a rispettare la relazione tecnica ed economica corredata dalla relazione tecnico illustrativa di cui all'articolo 202, comma 2, del decreto, allegate all'offerta e riportate all'allegato IX del contratto.
2. Il Piano economico-finanziario costituisce parte integrante della relazione tecnico illustrativa di cui al comma 1 ed è redatto e aggiornato secondo i criteri riportati all'allegato X del contratto.
3. Il Piano economico-finanziario è aggiornato dal gestore nel rispetto del metodo normalizzato per la determinazione del corrispettivo, della relazione tecnico illustrativa di cui al comma 1, nonché degli atti di pianificazione regionali, provinciali e della Comunità. L'aggiornamento del Piano economico finanziario da parte del gestore è effettuato sulla base del corrispettivo così come rideterminato dalla Comunità ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
4. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 3, la Comunità, con raccomandata con avviso di ricevimento, contesta al gestore il mancato adempimento invitandolo a provvedere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.
5. Il Gestore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso avviso, può produrre alla Comunità le proprie osservazioni. In caso di disaccordo, la

Comunità acquisisce il parere del Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'articolo 32 e, ove ritenga confermate le proprie valutazioni in ordine al mancato rispetto del comma 3, procede ai sensi dell'articolo 30.

Articolo 13

Criteria per il calcolo e la verifica del corrispettivo del gestore

1. La tariffa costituisce per il gestore corrispettivo del servizio.
2. La tariffa di cui all'art. 238 del decreto copre tutti i costi, diretti e indiretti, della gestione dei rifiuti urbani.
3. Il corrispettivo del gestore, indicato nell'offerta e dettagliato nel piano economico-finanziario, è verificato entro il 30 giugno di ciascun anno dalla Comunità, che provvede ad aggiornarne l'importo con riferimento a:
 - a. tasso di inflazione programmato dell'anno di riferimento (n);
 - b. rendistato dell'anno di riferimento n-1;
 - c. investimenti realizzati nell'anno di riferimento n-1;
 - d. ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra forma di ricavo collegabile con le attività regolate dal contratto con riferimento all'anno n-1;
 - e. minor assorbimento dei costi comuni da parte del servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuto ad un maggior volume di attività che non sono oggetto del contratto con riferimento all'anno n-1;
 - f. volume dei rifiuti effettivamente raccolti e trattati con riferimento all'anno n-1;
 - g. recupero di produttività (X_n), se non già considerato nel corrispettivo indicato nell'offerta per l'anno di riferimento.
4. Le componenti di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono verificate e determinate dalla Comunità, in conformità di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui all'art. 1 del DPR 158/99⁴ e secondo le procedure ed i criteri fissati nell'allegato XI al contratto.
5. La Comunità può chiedere chiarimenti ed approfondimenti e fare verifiche, anche presso il Gestore, sui dati comunicati da quest'ultimo. Il Gestore si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione utile alla piena comprensione dei dati comunicati attinenti alla gestione.

⁴ Nel caso in cui, prima della effettuazione della gara, sia stato approvato il regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del Decreto, in sostituzione DPR 158/99 occorre provvedere alla sostituzione del riferimento.

6. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti urbani sia autorizzato anche alla gestione dei rifiuti speciali, i costi per la gestione dei rifiuti diversi dagli urbani non entrano a far parte del corrispettivo del gestore e i costi fissi di tale impianto sono inseriti nel calcolo del corrispettivo limitatamente all'uso effettivo attribuibile alla quota dei rifiuti urbani trattati nello stesso impianto.

7. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/99 si fa riferimento alle categorie previste dal d.lgs. 127/91 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite dalla Comunità, secondo le modalità riportate nell'allegato XI del contratto.

8. I ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra forma di ricavo collegabile con le attività regolate dal contratto, sono acquisite dal Gestore. La Comunità ne tiene conto riducendo la tariffa di riferimento di un ammontare corrispondente.

9. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Comunità le quantità, la qualità, e il ricavato della cessione dei materiali conferiti ai consorzi di filiera e/o valorizzati direttamente sui mercati delle materie prime secondarie

10. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Gestore inerenti le attività oggetto del presente contratto, inclusi quelli previsti dall'art. 3, comma 1 della l.r. 25/98, sono contabilizzati dal Gestore in modo separato e concorrono alla riduzione della tariffa di riferimento, approvata dalla Comunità ai sensi del comma 3. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al DPR 158/89, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/99.

Articolo 14

Applicazione e riscossione della tariffa agli utenti

1. Il gestore si obbliga ad applicare e riscuotere la tariffa così come determinata dalla Comunità.⁵

⁵ La Comunità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 238 del d.lgs. 158/2006, determina la tariffa secondo i criteri e le modalità di cui al DPR 158/99, ovvero di quelli previsti nel regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto, tenendo altresì conto:

- a) degli indici reddituali, anche in riferimento agli indicatori ISEE;
- b) della appartenenza a zone disagiate di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n.39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio);
- c) del grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione di produzione dei rifiuti e raccolta differenziata;

2. La Comunità di impegna a fornire al Gestore ogni dato relativo ai contribuenti necessario al fine della riscossione della tariffa.⁶
3. Il gestore riscuote la tariffa anche avvalendosi delle procedure di cui al DPR 602/1973, mediante convenzione con l' Agenzia delle entrate.

Articolo 15

Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti urbani

1. Le parti assumono reciprocamente l'obbligo di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico finanziario, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto.
2. Lo squilibrio economico della gestione si verifica quando la tariffa di riferimento, determinata secondo le procedure ed i criteri fissati nell'allegato XI al contratto ed aggiornata annualmente ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, non copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, così come determinati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 13.
3. Uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario della gestione può essere causato da :
 - a. inefficienze gestionali riconducibili al mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività assunti con l'offerta e richiamati nel Piano economico e finanziario;
 - b. erronea comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento della tariffa;
 - c. condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli con riferimento alle attività oggetto del contratto;

-
- d) del valore residuo degli investimenti sostenuti dai comuni per la realizzazione di impianti conferiti in comodato al nuovo gestore.

Nella determinazione della tariffa, la comunità tiene altresì conto delle tariffe in essere anteriormente alla stipula del presente contratto, provvedendo alla loro progressiva omogeneizzazione.

⁶ I dati sono tutti quelli utili per l'aggiornamento ed il controllo della banca dati TIA (tra cui in particolare quelli provenienti dalle banche dati catastali, ICI, utenze acqua, utenze gas). I dati si riferiscono inoltre a: variazioni anagrafiche della popolazione; variazioni della toponomastica; inizio, variazione o cessazione di attività produttive e/o domestiche; denunce di detenzione; concessioni edilizie, inizio/fine attività; dichiarazioni di agibilità; tassa di occupazione del suolo pubblico.

- d. modifica delle norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione;
 - e. modificazione o nuova approvazione del Piano regionale dei rifiuti, degli indicatori e standard tecnici ed economici di cui all'articolo 11 e innovazioni tecnologiche tali da alterare l'equilibrio del contratto in misura superiore al 2%⁷ del corrispettivo annuo;
 - f. nuovi investimenti previsti dagli atti di pianificazione;
 - g. modifica o nuova approvazione degli atti di pianificazione;
 - h. prosecuzione del servizio fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo gestore ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - i. erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4 per risoluzione anticipata delle concessioni non cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs 267/2000.
4. Nel caso in cui venga meno l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Gestore informa senza indugio la Comunità ed il Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'art. 32, fornendo ogni dato utile a valutarne cause e dimensione.
 5. La Comunità può chiedere chiarimenti ed approfondimenti e fare verifiche, anche presso il Gestore, sui dati comunicati da quest'ultimo. Il Gestore si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione utile alla piena comprensione dei dati comunicati attinenti alla gestione.
 6. Il Gestore, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario riconducibile a una causa di cui ai punti c), d), e), f), g), h) ed i) di cui al comma 3, può avanzare una proposta di riequilibrio alla Comunità.
 7. La Comunità, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 32, valuta l'ammissibilità delle richieste di cui al comma 6 e si pronuncia in merito alle stesse entro 60 giorni dalla richiesta del gestore.
 8. Nel caso in cui la Comunità ritenga di accogliere la richiesta dispone il riequilibrio. In caso contrario può sottoporre al gestore proposte alternative su cui quest'ultimo si pronuncia nei tempi e nei modi di cui al comma 7.
 9. La Comunità, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario a favore del Gestore riconducibile a una causa di cui ai punti b), d), e), h) ed i) di cui al comma 3, sottopone al Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'art. 32 la proposta di riequilibrio della gestione a favore della Comunità. Acquisito il parere del

⁷ NB: La percentuale indicata ha valore indicativo e potrà essere variata dalla Comunità

Comitato, la Comunità sottopone al Gestore per l'approvazione la proposta di riequilibrio.

10. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 il disequilibrio economico resta a carico del gestore.

11. La Comunità procede al riequilibrio della gestione intervenendo sulla :

- a. tariffa (corrispettivo);
- b. qualità del servizio;
- c. durata della concessione.⁸

Articolo 16

Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli impianti

1. Il mancato raggiungimento da parte del Gestore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Straordinario o dal Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 - come certificati secondo quanto previsto dalla vigente normativa - comporta una decurtazione del corrispettivo commisurata a
2. La ritardata realizzazione degli impianti, per cause imputabili al gestore, rispetto ai tempi previsti nel Piano straordinario ovvero nel successivo Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998, comporta, per ogni giorno di ritardo, la decurtazione del corrispettivo di una cifra pari a euro, nonché la sospensione della remunerazione del capitale investito, relativo agli impianti medesimi fino alla loro completa realizzazione secondo quanto previsto all'allegato XI del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Comunità contesta al gestore l'inadempimento e invia la proposta di decurtazione del corrispettivo e sospensione della remunerazione del capitale investito, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore può produrre alla Comunità le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.
4. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del gestore, la comunità provvede alla decurtazione del corrispettivo ed alla sospensione della remunerazione del capitale investito. In caso di contestazione, la Comunità sottopone la questione al Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'articolo 32 e decide successivamente alla acquisizione del relativo parere.

⁸ NB: La comunità potrà individuare ulteriori strumenti di riequilibrio.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 resta ferma la facoltà della Comunità di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 30.

Capo sesto
Rapporti con gli utenti

Articolo 17
Carta della qualità del servizio

1. Il Gestore, nel rispetto dell'articolo 2, comma 461 della L.244/2007 (finanziaria 2008), si impegna ad adottare, pubblicare e diffondere la Carta della qualità del servizio approvata dalla Comunità e riportata all'allegato XII del contratto.
2. La carta della qualità deve in particolare prevedere:
 - a) indicatori e standard di efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
 - b) dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
 - c) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;
 - d) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
 - e) l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
 - f) la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami;
 - g) le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
 - h) i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza.
3. Il gestore si impegna ad aggiornare la carta della qualità del servizio almeno ogni due anni e comunque su richiesta della Comunità in esecuzione di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali.

Capo settimo
Obblighi concernenti il personale addetto al servizio

Articolo 18
Passaggio del personale al nuovo gestore

1. In applicazione del disposto di cui all'articolo 202, comma 6, del decreto, il Gestore si impegna ad assumere il personale indicato all'allegato XIII del contratto, con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 30.

Articolo 19

Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 18, il gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.
2. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 30.

Articolo 20

Programma di sicurezza e prevenzione

1. Il gestore si impegna a rispettare il programma di sicurezza e prevenzione presentato in sede di offerta, riportato nell'allegato XIV del contratto, e redatto nel rispetto dei contenuti dettati dal decreto legislativo d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché dalla normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

Capo ottavo

Ulteriori obblighi del Gestore e della Comunità

Articolo 21

Adesione alla rete telematica toscana

1. Il gestore si impegna ad aderire mediante la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") alla rete telematica regionale toscana.

Articolo 22

Promozione e coordinamento dell'attività dei comuni

1. La Comunità si impegna a promuovere e coordinare l'attività dei comuni per l'adozione di atti ed attività necessari alla corretta esecuzione del presente contratto di competenza degli stessi.

Capo nono
Modalità di controllo del servizio e relativi obblighi

Articolo 23
Controlli della Comunità d'Ambito

1. La Comunità effettua attività di controllo sul corretto esercizio del servizio, anche avvalendosi del Comitato di garanzia di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 27 della l.r. 25/98, nel rispetto del presente contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:
 - a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente contratto, tramite gli indicatori e sulla base degli standard previsti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni;
 - c) l'andamento economico - finanziario della gestione;
 - d) il rispetto della Carta della qualità del servizio di cui all'art. 17;
 - e) la realizzazione degli investimenti previsti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;
 - f) la destinazione ed il recupero oggettivo ed effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;
 - g) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore;
 - h) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 19.

Articolo 24
Strumenti di controllo e obblighi del gestore

1. La Comunità esercita il controllo sull'applicazione del presente contratto attraverso:
 - a) i dati del servizio comunicati dal gestore ai sensi del presente articolo;
 - b) visite ed ispezioni presso il gestore;
 - c) indagini ed analisi sul servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.
2. Il gestore si obbliga a fornire ogni dato relativo al servizio con cadenza non inferiore a sei mesi e in ogni caso in occasione della verifica annuale del corrispettivo del gestore da parte della comunità.

3. In particolare il gestore si obbliga a fornire i seguenti dati relativi al servizio:
 - a) la tipologia, la provenienza e la quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita dai singoli impianti di gestione rifiuti previsti dalla pianificazione vigente e contenuti nel Contratto;
 - b) i dati necessari per verificare il rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;
 - c) i dati di cui all'art. 189, comma 3, del decreto (MUD);
 - d) i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni comune in forma indifferenziata e differenziata;
 - e) le informazioni sull'organizzazione del servizio e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e contenitori e sul personale impiegato;
 - f) le informazioni sulla gestione degli impianti e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e sul personale impiegato;
 - g) i dati concernenti l'assolvimento da parte del gestore degli obblighi contributivi e assicurativi relativi al personale;
 - h) i dati relativi ai costi del servizio a consuntivo dell'anno precedente all'anno di riferimento;
 - i) il conto economico e lo stato patrimoniale relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - j) le componenti di costo delle singole fasi di spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, nonché dei costi generali;
 - k) le componenti di costo specifiche di ciascun impianto di recupero, trattamento e smaltimento e delle stazioni di trasferimento, nonché i relativi costi generali;
 - l) numero e contenuto dei reclami pervenuti al gestore inerenti lo svolgimento del servizio;
 - m) ogni altro dato che la Comunità ritenga necessario per assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali.

4. Il gestore si obbliga altresì a presentare una relazione annuale in cui siano contenuti i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili.

5. Le visite e le ispezioni presso il gestore, nonché le indagini e le analisi sul servizio, effettuate al fine di assicurare che il servizio stesso sia realizzato nel rispetto del presente Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento.

6. In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali del Gestore.

7. Il servizio sarà monitorato dal Gestore che si impegna a verificare la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti in relazione agli standard di efficienza ed affidabilità di cui all'articolo 11 sotto la diretta responsabilità della Comunità, secondo quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.
8. Il Gestore si obbliga a prestare alla Comunità ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.
9. Il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dalla Comunità di ambito, dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, dall'Arpat e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati detenuti dal Gestore stesso. Il gestore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi e attrezzature.

Articolo 25 Obblighi contabili del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a:
 - a) sottoporre a certificazione, ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio da parte di una società abilitata;
 - b) redigere il conto economico della gestione del presente contratto separatamente da ogni altra;
 - c) adottare il sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica secondo quanto previsto nella relazione tecnico illustrativa allegata all'offerta.

Articolo 26 Sistema di qualità e certificazione ambientale

1. Il Gestore si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto nella relazione tecnico illustrativa allegata all'offerta.
2. Il Gestore si impegna a conseguire la certificazione ambientale⁹ per tutti gli impianti del sistema di recupero, trattamento e smaltimento dell'ambito territoriale ottimale.

Capo decimo Garanzie finanziarie e assicurative

⁹ NB: La Comunità dovrà indicare il tipo di certificazione richiesta.

penali e sanzioni

Articolo 27
cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Gestore ha costituito la cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa fideiussoria bancaria/assicurativa rilasciata dain data per l'importo di euro
2. In caso di prelievo dal fondo cauzionale di cui al comma 1, il gestore si impegna a reintegrare lo stesso entro giorni dalla data del prelievo medesimo.
3. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
4. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 30.

Articolo 28
responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte della Comunità.
2. Ai fini di cui al comma 1, il gestore ha stipulato, in conformità a quanto previsto nel bando di gara, idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del servizio, anche con riferimento alle attività realizzate nell'ambito della finanza di progetto. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Articolo 29
Inadempimento, penali e diffida

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa, il mancato rispetto, per cause imputabili al gestore, degli obblighi previsti nel contratto e riportati all'allegato XV comporta l'applicazione delle penalità previste nello stesso allegato.
2. Le violazioni sono contestate immediatamente dalla Comunità al Gestore con raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Comunità le proprie osservazioni.

3. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore ovvero qualora la Comunità non ritenga fondate le osservazioni applica la penale entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dandone immediata comunicazione al gestore.
4. In caso di eventuale ricorso al Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'articolo 32 l'applicazione della penale è sospesa per 30 giorni dalla relativa richiesta di pronuncia.
5. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, la Comunità procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod. civ., alla diffida al gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente - avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto è risolto di diritto con le modalità di cui all'art. 30. E' fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

Capo undicesimo
Risoluzione e riscatto del contratto

Articolo 30
Risoluzione del contratto

1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'art 29, comma 2, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il contratto è risolto di diritto:
 - i. in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali (articoli 18, 19 e 27) e la Comunità dichiara al gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
 - ii. in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'art. 29, comma 5, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod. civ..
2. L' interruzione del servizio di durata superiore a cinque giorni imputabile al gestore, comporta la risoluzione del contratto ai sensi del comma 2, lett. a).
3. Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, la Comunità avvia le procedure per l'affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del gestore di prosecuzione del servizio come previsto al comma 2 dell'articolo 2.

4. Al momento della risoluzione del contratto, la Comunità procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 31 Riscatto del servizio

1. La Comunità si riserva la facoltà di riscatto del servizio nei seguenti casi:
 - a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
 - b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale o provinciale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per la comunità la prosecuzione del servizio;
 - c) gravi motivi di interesse pubblico;
2. Il riscatto del servizio comporta la restituzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio.
3. In caso di riscatto al gestore è dovuta un'indennità calcolata tenendo conto del valore dei beni non ammortizzati, nonché dell'ulteriore danno derivante dalla interruzione anticipata del contratto di cui il Gestore dia concreta dimostrazione. In caso di mancato accordo sull'indennità, la questione è sottoposta al Comitato tecnico di cui all'articolo 32.
4. La volontà di riscatto è comunicata al Gestore almeno due anni prima della data in cui dovrà cessare la concessione ed in modo che sia portato a termine l'esercizio annuale in corso.
5. La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Gestore, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto, può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l'equilibrio economico finanziario a favore della Comunità. Se la Comunità ritiene accettabile la proposta, la sottopone al Comitato tecnico di cui all'articolo 32 e, in caso di parere favorevole, la modifica concordata è formalizzata con atto aggiuntivo.

Capo dodicesimo Gestione del contratto e risoluzione delle controversie

Articolo 32
Comitato tecnico per la gestione del contratto

1. Al fine della proficua gestione del contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e da un terzo scelto d'intesa tra le stesse con le modalità ed i tempi stabiliti all'allegato XVI.
2. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto;
 - b) valutazioni previste agli articoli dall'articoli 12, 15, 16, 29 e 31;
 - c) ogni altra attività prevista dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.
3. Il Comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento nel rispetto della disciplina stabilita all'allegato XVI del contratto. Il Comitato può comunque svolgere audizioni di rappresentanti dei comuni e delle associazioni degli utenti, nonché di esperti delle materie oggetto di esame.
4. Il Comitato si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta di pronuncia. Nei casi di particolare complessità il Comitato indica un termine entro il quale si impegna a pronunciarsi, comunque non superiore a 45 giorni.

Articolo 33
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 32.

Articolo 34
Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di
2. In pendenza del procedimento di cui al comma 1, le parti si impegnano a dare piena esecuzione al presente contratto.

Capo tredicesimo
Clausole finali

Articolo 35
Modalità delle comunicazioni

1. Le parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso d'urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto adottando i seguenti riferimenti:
 - a) per il Gestore , n° fax, e-mail
 - b) per l'Ato n° fax, e-mail
2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.
3. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del contratto sono effettuate con raccomandata A/R.

Articolo 36
Spese e tributi

1. Il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972, nelle forme previste dalla vigente normativa.
2. Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del gestore.
3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 37
Approvazione clausole specifiche

1. Il gestore approva espressamente i seguenti articoli: 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 e 34.

Allegati

NB: L'individuazione degli allegati al contratto da stipulare dovrà essere effettuata dalla Comunità, secondo le indicazioni contenute nel presente schema tipo. I contenuti degli allegati che contengono elementi suscettibili di modificazione in sede di offerta dovranno essere adeguati successivamente alla effettuazione della gara.

Allegato I – (Art. 3 comma 1) allegato tecnico composto dagli elaborati concernenti la descrizione analitica di ciascuna attività oggetto del contratto. Tra l'altro l'allegato I contiene i seguenti elaborati:

- a) attività di manutenzione delle opere e degli impianti strumentali alla gestione del servizio;
- b) attività di controllo delle discariche presenti sul territorio dell'ambito territoriale oggetto del contratto, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli accantonamenti e delle garanzie finanziarie esistenti eventualmente effettuati dal precedente gestore e ceduti al nuovo.

--

Allegato II - (art 3 comma 3)

Parte A: Convenzioni stipulate dalla Comunità ai sensi dell'articolo 25 della Lr 25/98.

Parte B: Convenzioni concernenti gli impianti, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali stipulate con soggetti terzi dalla stessa Comunità con l'indicazione delle condizioni economiche.

NB:Le convenzioni di cui a punto B sono necessarie in tutti i casi in cui i precedenti contratti di affidamento del servizio non prevedano modalità per il passaggio diretto all'ente locale dei beni e degli impianti.

--

Allegato III – Elenco delle opere e degli impianti da realizzare con l'indicazione delle specifiche tecniche da rispettare (art.3, comma 4)

--

Allegato IV - Zone in cui erogare il servizio a partire dal ... e relative attività (art 4 comma 2)

--

Allegato V - Zone in cui erogare il servizio a partire dal e relative attività (art 4 comma 3)

--

Allegato VI - Inventario degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali conferite al gestore e modalità di utilizzo degli stessi. (art. 8 comma 1)

--

Allegato VII- Modello gestionale e organizzativo per la gestione degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani previsti nel Piano straordinario o nel Piano industriale di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 (art. 10)

--

Allegato VIII - livelli di efficienza e affidabilità del servizio (art. 11)

NB: L'elaborato da allegare al bando di gara dovrà essere predisposto a cura della Comunità, in riferimento ai contenuti del Piano regionale dei rifiuti e successive modifiche e integrazioni.

--

Allegato IX- Offerta tecnica ed economica corredata dalla relazione tecnico illustrativa di cui all'articolo 202, comma 2, del decreto presentata dal gestore in sede di offerta (art. 12 comma 1)

--

Allegato X - Criteri per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano economico finanziario (art. 12 comma 2)

Prospetto economico e patrimoniale

Il presente allegato fornisce indicazioni per la elaborazione del Piano Economico finanziario - che dovrà costituire parte integrante della relazione tecnico illustrativa dell'offerta - nonché per consentirne l'aggiornamento in corso di vigenza del contratto. Ciò con particolare riferimento all'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa rifiuti introdotto con il d.p.r. 158/99

I documenti che costituiscono il Piano economico finanziario in sintesi evidenziano:

- i costi, che dovranno essere coperti (totalmente o parzialmente) dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- le entrate (rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate); in caso di agevolazioni tariffarie dovranno essere previste le entrate necessarie alla totale copertura dei costi a carico dell'ente locale che le ha previste (cfr. art. 238 comma 7, D.lgs 152/2006);
- gli investimenti (immobilizzazioni).

I documenti, saranno strutturati secondo la classificazione di cui al D. lgs. 127/91 con riferimento alle voci B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14 del conto economico e BI , BII , dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Il Piano Economico Finanziario dovrà altresì evidenziare i ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra forma di ricavo collegabile con le attività regolate dal contratto.

Gli eventuali finanziamenti pubblici inerenti le attività oggetto del contratto dovranno essere indicati separatamente distinguendo i contributi in conto esercizio dai finanziamenti in conto capitale

Obiettivo principale del piano economico-finanziario è l'individuazione dei costi operativi di gestione (CG), dei costi comuni (CC), delle entrate e degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la

determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK), e quindi per il calcolo e la verifica della tariffa di riferimento, quale corrispettivo del gestore.

Dettaglio del Piano economico finanziario e suo Aggiornamento

Il piano economico finanziario, presentato in sede di offerta e allegato al contratto, per i primi 5 anni dovrà essere redatto in ogni suo elemento di dettaglio evidenziando ogni voce di costo e di ricavo e dovrà dare dimostrazione della corretta applicazione del metodo normalizzato per la determinazione del corrispettivo.

In particolare dovrà indicare i seguenti elementi :

- CG costi di gestione attinenti al servizio dei rifiuti solidi urbani;
- CC costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani;
- IP Inflazione programmata per l'anno di riferimento. Per tale parametro si dovrà assumere il valore indicato dalla Comunità in sede di gara;
- X recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- CK costi d'uso del capitale. Con riferimento al Rendistato si dovrà assumere il valore indicato dalla Comunità in sede di gara.

Inoltre il Piano economico finanziario dovrà essere articolato in modo da rappresentare separatamente i costi e i ricavi delle seguenti fasi/attività del servizio:

- a. spazzamento;
- b. raccolta, anche differenziata;
- c. trasporto;
- d. selezione, trattamento, recupero e commercializzazione;
- e. smaltimento.

Per gli anni successivi di valenza del contratto (dal sesto anno in poi), fermo restando la dettagliata rappresentazione nello Stato patrimoniale degli investimenti e accantonamenti previsti, si potrà indicare l'ammontare complessivo del corrispettivo per il servizio e i singoli componenti che ne determinano l'ammontare, tralasciando la classificazione di cui al D. lgs. 127/91.

Ove sia prevista la realizzazione di nuovi impianti, il Piano economico finanziario dovrà in ogni caso fornire gli elementi di dettaglio per tutta la durata utile dell'impianto nell'ambito del periodo di valenza del contratto.

Nel corso dei primi sei mesi del quinto anno di valenza del presente contratto, e comunque non oltre la scadenza di tale termine, il Gestore presenta alla Comunità il Piano economico finanziario di dettaglio relativo ai successivi 5 anni; il Piano di dettaglio è redatto nel rispetto delle indicazioni fornite per i primi cinque anni. Tale meccanismo è applicato allo scadere di ogni quinquennio di valenza del contratto.

E' fatta in ogni caso salva la facoltà della Comunità di richiedere l'aggiornamento del Piano economico finanziario in relazione al verificarsi di fatti (quali, ad esempio, il cambiamento del cronoprogramma relativo alla realizzazione degli impianti ovvero la previsione di realizzazione nuovi impianti) che determinino il superamento del piano in essere.

Il piano economico finanziario dovrà essere aggiornato su richiesta della Comunità e comunque al verificarsi di una causa di squilibrio.

Indicatori di efficienza e produttività

Ove il Gestore si sia impegnato in sede di offerta in azioni di miglioramento degli indicatori di efficienza, produttività e qualità del servizio rispetto ai livelli previsti nell'allegato VII del presente contratto, lo stesso deve presentare alla Comunità, con cadenza annuale, una relazione relativa all'anno precedente da cui emergano gli obiettivi dichiarati in sede di offerta per l'anno di riferimento ed i valori migliorativi conseguiti.

Consuntivi e scostamenti

In fase di aggiornamento del Piano economico finanziario verranno indicati:

- gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra i costi consuntivi e i costi preventivi e le relative motivazioni .
- gli scostamenti relativi agli investimenti programmati e le relative motivazioni.

Le informazioni riportate in tale sezione del PEF, assumono particolare rilievo per procedere all'aggiornamento annuale della tariffa o per ripristinare uno squilibrio in atto.

Realizzazione di nuovi impianti non previsti nel Piano Straordinario

Qualora il gestore, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente contratto, provveda direttamente alla realizzazione di impianti non previsti dal

Piano Straordinario, deve aggiornare il Piano economico finanziario fornendo gli elementi di dettaglio per tutta la durata utile dell'impianto nell'ambito del periodo di valenza del contratto, nel rispetto delle condizioni e del prezzo determinati secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3 e 4 del presente contratto.

Realizzazione di nuovi impianti con finanza di progetto (art. 202 comma 5)

Il Gestore già in fase di gara dovrà indicare quali impianti di quelli previsti nel Piano straordinario della Comunità intende realizzare avvalendosi della finanza di progetto.

In questo caso il gestore dovrà indicare i costi che entreranno nel calcolo della tariffa relativi al processo gestito con le procedure della finanza di progetto.

Qualora il gestore, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente contratto, provveda alla realizzazione di impianti non previsti dal Piano Straordinario mediante finanza di progetto, deve aggiornare il Piano economico finanziario fornendo gli elementi di dettaglio per tutta la durata utile dell'impianto nell'ambito del periodo di valenza del contratto, comunque nel rispetto delle condizioni e del prezzo determinati secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3 e 4 del presente contratto.

Le possibili ipotesi di riequilibrio che potranno verificarsi nel rapporto di project dovranno essere affrontate e sostenute dal gestore. Le ipotesi di riequilibrio sostenute dal gestore, nei confronti della società di progetto, potranno essere avanzate alla Comunità solo se riconducibili a quelle previste dall'art. 15 comma 3 punti c), d), e), f), g), h) ed i) del presente contratto.

Condizioni per la realizzazione di un impianto con la finanza di progetto.

Condizioni generali

Il progetto di realizzazione dell'impianto deve essere coerente con quanto previsto nel Piano straordinario/Piano industriale della Comunità con riferimento alla sua capacità produttiva, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alle condizioni di costo eventualmente assunte nell'offerta dal gestore.

I costi del processo nel calcolo della tariffa

I costi del servizio attuato dalla società di progetto entra nel calcolo della tariffa secondo la metodologia di calcolo prevista nel contratto di servizio tra gestore e Comunità e coerente con il DPR 158/99 .

Scioglimento anticipato del contratto e subentro nel contratto di project del nuovo gestore

Il contratto di project, alla scadenza naturale del contratto di servizio, deve prevedere il subentro dell'eventuale nuovo gestore o alternativamente lo scioglimento anticipato del contratto. Il nuovo gestore potrà subentrare nel contratto o chiederne lo scioglimento anticipato per gestire direttamente l'impianto. Il contratto di project deve esplicitare il metodo di calcolo per determinare il valore residuo del contratto/ impianto.

--

Allegato XI - Procedure e criteri per la determinazione e la verifica delle componenti di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani (art.13 comma 4 e 7)

Criteri generali di applicazione del Metodo tariffario volti a chiarire le modalità di calcolo laddove il Metodo di cui al DPR 158/99 lascia margini di interpretazione.

Modalità di applicazione del DPR 158/99

Costi a preventivo. La tariffa di riferimento per tutte le fasi del ciclo della gestione dei rifiuti è stabilita sulla base dei costi preventivati e assunti dal Gestore in fase di gara e indicati nel Piano economico finanziario.

Nel caso di un ridotto volume di attività non oggetto del contratto rispetto alle ipotesi assunte in sede di gara, non potrà effettuarsi alcuna rettifica della tariffa.

Costi standard. La tariffa di riferimento quale corrispettivo del gestore è determinata sulla base dei costi standard assunti dal Gestore in sede di gara.

Servizi esclusi. Sono esclusi dalla tariffa tutti i servizi non inclusi nell'allegato tecnico al contratto.

Competenza territoriale. La tariffa di riferimento definisce il corrispettivo del servizio del Gestore esclusivamente per le attività di gestione dei rifiuti svolte nell'ambito territoriale previsto dal contratto.

Periodicità di calcolo. La tariffa è verificata e ricalcolata con cadenza annuale secondo quanto indicato all'art. 13 del contratto.

Criteri di ribaltamento sugli utenti. La tariffa di riferimento è calcolata in modo da poterne permettere la suddivisione tra la quota determinata dalla fase di spazzamento, la quota determinata dalla fase di raccolta e la quota determinata dalla fase di trattamento, recupero, smaltimento e trasporto.

Ogni eventuale scostamento in aumento, dei costi preventivi potrà essere preso in considerazione per la modifica della tariffa o corrispettivo solo nell'ambito di una formale richiesta di riequilibrio, se riconducibili a fatti conformi a quelli previsti al comma 6 dell'art. 15 del contratto.

Modalità di calcolo della ΣT : voci di bilancio utilizzate per il calcolo

Contenuto delle voci del DPR 158: precisazioni

Il calcolo della ΣT viene effettuato utilizzando per le voci del metodo tariffario di cui al DPR 158/99 le seguenti convenzioni:

- CGn-1 e CCn-1: i costi di gestione e i costi comuni utilizzati per la stima dei costi dell'anno corrente sono quelli preventivati in sede di offerta di cui alle voci di bilancio – classificato secondo lo schema di cui al d.lgs. 127/91 – B6, B7, B8, B9, B11, B14. In particolare, si sottolinea che:

- a) la voce B6 (costi di materie di consumo e merci include in particolare: i carburanti e i lubrificanti; i materiali di consumo; gli inerti per le coperture delle discariche; la cancelleria; il costo dei reagenti e dei prodotti chimici;
 - b) la voce B7 (Costi per servizi) include tra l'altro: le utenze, i costi per lo smaltimento del percolato, le prestazioni di terzi, le manutenzioni ordinarie degli impianti e dei macchinari; le disinfestazioni e derattizzazioni. Tale voce include eventualmente il costo per il servizio reso dalla società di project che attua una attività della gestione.
 - c) la voce B8 (Costi per godimento di beni di terzi) include, oltre agli affitti e ai noli, gli eventuali canoni d'uso connessi alle convenzioni per l'utilizzo di immobilizzazioni tecniche di proprietà di comuni;
 - d) il costo del personale di cui alla voce B9 è inserito in tariffa maggiorato dell'IRAP corrispondente;
 - e) la voce B14 (oneri diversi di gestione) include tra l'altro: la tassa regionale per lo smaltimento in discarica di cui alla L.R. 29/02, l'indennità di disagio ambientale riconosciuta ai comuni sede di impianto, i costi per le analisi chimico-fisiche, i costi per la promozione e le campagne informative, i costi aggiuntivi connessi all'ottenimento della certificazione ambientale, i costi legati all'adozione della b.a.t.. (best available technology) per l'ottenimento delle autorizzazioni integrate ambientali, i costi connessi al miglioramento della sicurezza in azienda e negli impianti, le consulenze e le altre spese tecniche specialistiche specifiche per ciascun centro di costo. Relativamente ai costi che non derivano da un obbligo giuridico, vista la loro discrezionalità per poter entrare nel computo della tariffa devono essere coerenti con la pianificazione.
- i costi sostenuti per il ripristino ambientale e la chiusura delle discariche, quelli di gestione post mortem delle discariche, gli accantonamenti per oneri straordinari di chiusura e post chiusura emersi nell'esercizio, e le perdite su crediti non sono inseriti tra i CG e i CC in quanto coperti con i relativi accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12 e B13, e in tariffa sotto la voce ACC;
 - la voce B12 (accantonamenti per rischi) la misura ammessa è quella prevista dalla prassi fiscale;
 - la voce B13 (Altri accantonamenti) vista la loro discrezionalità per poter entrare nel computo della tariffa devono essere coerenti con la pianificazione.
 - KNn-1: il capitale netto include il valore residuo di libro dei cespiti utilizzati per la gestione dei rifiuti urbani e il valore delle immobilizzazioni in corso, quali risultano dall'ultimo bilancio d'esercizio riportati nella voce B I (Immobilizzazioni immateriali) e B II (immobilizzazioni materiali); in caso di

ritardo nella realizzazione degli investimenti, accertato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, l'inserimento del valore delle immobilizzazioni in corso nel capitale netto è sospeso fino all'entrata in funzione dell'impianto.

Il valore degli impianti dati in uso gratuito al gestore non entrano nel computo della tariffa. Tali impianti entrano nel computo della tariffa se il gestore si accolla il rimborso del debito assunto per la realizzazione dell'impianto, e fino alla estinzione totale del debito.

- IP_n: come tasso di inflazione programmato si intende il valore riportato nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) predisposto dal Governo nell'anno n-1;
- X_n: il valore del recupero di produttività è indicato autonomamente dal Gestore in sede di gara. Nello schema di calcolo della ΣT tale valore costituisce una variabile endogena che viene definita implicitamente dall'impiego dei costi di gestione previsti per l'anno corrente per il calcolo di ΣT ;
- r_n: come tasso di remunerazione del capitale investito viene utilizzato il Rendistato ultimo disponibile, in genere settembre dell'anno n-1, così come riportato nell'ultima documentazione disponibile prodotta dalla Banca d'Italia;
- I_n: l'ammontare di investimenti previsti per l'anno n coincide con la variazione del KN_n, viene utilizzato per la stima del KN_n*;
- F_n: è l'ammontare degli investimenti previsti nell'anno n-1 ma non effettuati; costituisce, come previsto dal metodo, un valore di rettifica del capitale investito utili ai fini del calcolo della remunerazione del capitale investito, ovvero: $F_n = KN_{n-1}^* - KN_{n-1}$, dove KN_{n-1} è il capitale investito consuntivo dell'anno n-1.

Riferimento a dati di contabilità analitica del Gestore

Ai fini dell'adozione del sistema di controllo della gestione di cui all'articolo 24, comma 3, il gestore deve dotarsi di un sistema di contabilità analitica in grado di classificare i costi sostenuti in modo coerente con i principi generali di applicazione del metodo tariffario prima indicati. In particolare, il sistema dovrà consentire:

- l'attribuzione dei costi ai singoli centri di costo con buona approssimazione. La Comunità verifica la coerenza del piano dei conti di contabilità analitica del Gestore con le norme vigenti in materia di determinazione della tariffa di riferimento;
- la possibilità di determinare aggregazioni di costo che scorporino dai costi complessivi sostenuti dal Gestore quelli non afferenti al ciclo dei rifiuti;

- la possibilità di determinare aggregazioni di costo che scorporino dai costi complessivi sostenuti dal Gestore quelli non afferenti servizi prestati in regime di privativa;
- la possibilità di determinare aggregazioni di costo che scorporino dai costi complessivi sostenuti dal Gestore quelli non afferenti la gestione dei rifiuti urbani dell'ATO.

La Comunità di ambito utilizza di concerto con il Gestore i dati di contabilità analitica per la definizione delle voci definite dal metodo tariffario.

Fonti dei dati per i calcolo della tariffa di riferimento ΣT

La tariffa di riferimento viene ricalcolata sulla base dei dati di consuntivo e preventivo forniti dal Gestore e desumibili dal Piano Economico Finanziario.

--

Allegato XII - Carta della qualità del servizio (art. 17)

La carta della qualità da allegare al bando di gara dovrà essere predisposta e approvata a cura della Comunità, nel rispetto dell'articolo 2, comma 461 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), avendo a riferimento la deliberazione CR n. 224 del 14/07/1998 concernente l'approvazione della previgente convenzione tipo e previa consultazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Nel contratto da stipulare verrà riportata la carta approvata dalla Comunità e riportata nel bando per l'affidamento del servizio con le eventuali modifiche proposte in sede di offerta.

--

Allegato XIII - Personale che il gestore si impegna ad assumere (art. 18 comma 1)

La Comunità, prima dell'effettuazione della gara, dovrà provvedere alla individuazione col vecchio gestore dei soggetti da inserire nell'allegato, che sarà riportato nel bando di gara e nel contratto.

NB: ai sensi dell'articolo 202, comma 6, il suddetto personale è quello in servizio "alla data del 31.12.2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio".

--

Allegato XIV - Programma di sicurezza e prevenzione presentata dal gestore in sede di offerta (art. 20)

--

Allegato XV - Penali (art. 29 comma 1)

NB: L'elaborato da allegare al bando di gara dovrà essere predisposto a cura della Comunità in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1382 e seguenti del cod.civ. e commisurando le sanzioni alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione delle stesse. Per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati, informazioni e documenti, la Comunità fissa una penale commisurata al ritardo.

--

Allegato XVI - Modalità e tempi di nomina del Comitato tecnico anche con riferimento all'ipotesi di mancato accordo nella nomina del terzo membro, nonché regole di funzionamento dello stesso (art. 32, comma 3)

--